

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELLA RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2024**

**IL CONSIGLIO GENERALE**

“Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica; visto il vigente Regolamento di governance delle Società partecipate dall’Ente, adottato ai sensi dell’art. 10, comma 1 *bis*, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, con il quale è stata riconosciuta all’ACI e agli Automobile Club federati, in quanto Enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica, la facoltà di adeguarsi con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal citato decreto legislativo n.175/2016 sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa; visto in particolare l’art. 2.1, comma 3, del Regolamento in questione, che prevede che gli atti deliberativi di autorizzazione alla costituzione di Società o all’acquisizione di partecipazioni in Società già esistenti siano trasmessi alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-AGCM per l’esercizio dei suoi poteri, secondo la formulazione dell’art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175/2016 vigente al momento dell’adozione dello stesso Regolamento di governance; preso atto che detta previsione è stata successivamente oggetto di modifica ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha previsto la trasmissione degli atti deliberativi in questione, oltre che all’AGCM, alla Corte dei Conti affinché la stessa entro 60 giorni dal ricevimento della delibera si esprima in merito alla conformità del provvedimento alle previsioni del Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica; ritenuto conseguentemente, anche in linea con le indicazioni al riguardo fornite dalla Corte dei Conti, di adeguare la formulazione del citato comma 3 al mutato quadro normativo di riferimento; vista la proposta in tal senso formulata dalla Presidenza e ritenuto di aderire alla stessa con la modifica indicata dal Collegio dei Revisori dei Conti in corso di seduta, invitando nel contempo gli Automobile Club, ove non avessero già provveduto, ad apportare una conforme modifica ai propri Regolamenti di governance; preso atto dell’ulteriore proposta della Presidenza volta all’eliminazione della previsione di cui all’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5.4 del Regolamento, già oggetto di temporanea disapplicazione da parte del Consiglio Generale del 22 giugno 2021, concernente l’estensione alle Società quotate, o che abbiano emesso strumenti finanziari in mercati regolamentati, dell’istituto del collocamento in aspettativa non retribuita dei dipendenti che risultino anche Componenti dell’Organo di amministrazione della Società; all’unanimità: **a) approva** la seguente nuova formulazione del comma 3 dell’art. 2.1 del Regolamento di governance delle Società partecipate dall’Ente: “*L’atto deliberativo è inviato alla Corte dei Conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’esercizio delle rispettive competenze*”; **invita** gli Automobile Club, ove non avessero già provveduto, ad

adeguare in senso conforme i propri Regolamenti di governance; **b) approva** la soppressione del seguente ultimo periodo del comma 5 dell'art. 5.4 del Regolamento stesso: *“La disposizione si applica anche alle società che abbiano emesso azioni quotate in mercati regolamentati o altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ed alle loro società controllate”*. Il Servizio per la Governance delle Società controllate ACI è incaricato di curare gli adempimenti connessi e consequenti alla presente deliberazione.”.